



Comune n. 39

Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Prot. n. 301/7162

Prot. n. 305/7212

Bari, 19.12.1995.

Al Sig. Coordinatore
Settore Segreteria
Consiglio regionale
S E D E

Oggetto: D;d.l. "Adeguamento canoni di locazione alloggi di E.R.P."
(Atto cons. 48/A)

P.d.l. "Adeguamento canoni di locazione alloggi E.R.P." a
firma dei consiglieri Dipietrangelo, Tedesco, Introna, Leccese,
Fusillo, Valente ed altri. (Atto cons; 45/A)


Unificati nel testo: "Adeguamento canoni di locazione alloggi di
E.R.P."

Si trasmettono, per i successivi adempimenti, i provvedimenti indica-
ti in oggetto che la Commissione ha esaminato nella seduta del 14.12.1995
corredati dal parere n, 19/VI, relazione a firma del presidente Stefanetti
e testo unificato.

Distinti saluti.

Il dirigente responsabile

(Ing. Giovanni Mona)





Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

D.d.l. "Adeguamento canoni di locazione alloggi di E.R.P.";

P.d.l. "Adeguamento canoni di locazione alloggi E.R.P.".

a firma dei consiglieri Dipietrangelo, Tedesco, Introna, Leccese, Eusillo,
Valente ed altri.

Testo unificato

"ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI E.R.P."

Esaminati dalla Commissione nella seduta del 14.12.1995.

Relatore: Armando STEFANETTI.

- Relazione.
- Testo unificato
- Parere n; 19/VI.

Dicembre, 1995.

5ª Commissione consiliare

D.d.l. " Adeguamento canoni di locazione alloggi di E.R.P. "

P.d.l. " Adeguamento canoni di locazione alloggi ERP "

RELAZIONE UNICA

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

è a tutti noto lo stato di grave crisi finanziaria in cui versano gli IACP, rispetto alla quale una tra le tante cause viene individuata nel mancato adeguamento dei canoni; ciò -viene detto- ha privato gli enti gestori della possibilità di tenere dietro agli aumenti dei costi di gestione e ai nuovi oneri fiscali (I.C.I.).

I canoni correnti, infatti, sono quelli che a suo tempo furono determinati per effetto della legge regionale n. 54/84 e da allora (circa 11 anni fa) sono tuttora vigenti anche se la Regione ha già avviato da anni il confronto con le rappresentanze dell'inquilinato per affrontare tutta la materia in modo organico e complessivo, tenendo conto delle novità che venivano maturando sul piano normativo e gestionale e della particolare collocazione economica degli assegnatari.

Nella relazione di accompagnamento del d.d.l. - che invito a leggere - è illustrato analiticamente il quadro delle novità e delle iniziative che le Giunte hanno via via messe in campo al riguardo. In attesa di pervenire all'atto conclusivo (che si incardinerà in una nuova

legge regionale sostitutiva della 54/84) l'adeguamento dei canoni si è fatto però non più procrastinabile; appare cioè urgente una norma transitoria che consentendo intanto il passaggio graduale tra il vecchio e nuovo regime dei canoni, dia lo spazio necessario agli opportuni approfondimenti anche in relazione alla continua evoluzione che sul punto si registra a livello delle decisioni degli organi statali.

Le due iniziative legislative oggi all'attenzione di questo Consiglio sono state state assunte allo scopo illustrato. Preciso subito che nei loro profili generali i due testi non hanno divaricazioni significative sicché in Commissione è stato possibile, all'unanimità, trovare una traccia comune per unificare i due testi e sottoporre alla Vs. approvazione un testo comune.

Il testo si compone di un unico articolo che prevede:

1° comma - I canoni vengono aumentati, in via transitoria, nella misura del trenta per cento. E' sembrata questa la misura giusta che - come già detto - se da un lato assicura un aumento congruo (circa il 2% annuo computato su 11 anni), dall'altro lato rientra in un principio di gradualità accettabile e sostenibile;

2° comma - Viene stabilito un limite superiore dell'aumento (max 1'equo canone) ed inferiore (lire 25.000);

3° comma - Si dichiarano cessati gli effetti della delibera n. 2316/95 con la quale fu deciso nel giugno scorso l'aumento dei canoni. Tale deliberazione creò un senso di diffuso malessere negli assegnatari ed ha dato luogo - anche sul piano giurisdizionale - ad acute controversie tra

4
la regione ed i sindacati dell'inquilinato. Per ragioni di equità il comma prescrive che gli eventuali superi oltre la misura determinata secondo i criteri di calcolo che oggi variano e già versati dagli assegnatari, sono considerati anticipazioni da defalcare sui prossimi aumenti.

4° comma - Prescrive che gli eventuali aumenti applicati dagli enti gestori ai sensi della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non possono essere superiori a quelli che saranno determinati per effetto della legge in esame.

5° comma - Viene stabilito che le norme definitive sui canoni saranno adottate dalla regione entro sei mesi.

6° comma - Regolarizza i rapporti locativi per gli occupanti abusivi alla data del 30 giugno 1994, semprechè l'alloggio non sia stato già assegnato ad avente titolo.

Sulla linea normativa sopra esposta si è registrata - come già detto - l'unanimità dei gruppi politici presenti in Commissione ed anche una sostanziale convergenza positiva delle associazioni degli assegnatari, consultate dall'Assessorato competente.

Invito il Consiglio ad approvare i due provvedimenti all'esame, nel testo unificato che la Commissione propone.

Bari, dicembre 1995

Il relatore
(Prof. A. Stefanetti)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

PARERE N. 19/VI

D.d.l. "Adeguamento canoni di locazione alloggi di E.R.P.".

P.d.l. "Adeguamento canoni di locazione alloggi E.R.P." a firma dei consiglieri Dipietrangelo, Tedesco, Introna, Leccese, Fusillo, Valente ed altri.

Testo Unificato

"Adeguamento canoni di locazione alloggi di E.R.P.".

Seduta 14 dicembre 1995.

Presenti: Stefanetti (Presidente), Marmo, Camilli, Tarquinio (Errico), Fusillo, Leccese, Lospinuso, Macri, Mineo, Carbonelli (Tundo), Valente.

Per l'Assessorato all'E.R.P.: Assessore Mongiello e ing. Grisafi.

Per la Segreteria Commissione: Ing. Mona, sig.ra Romanazzi.

LA V COMMISSIONE CONSILIARE

- presi in esame il d.d.l. e la p.d.l. in epigrafe;
- ritenuto che le rispettive impostazioni non presentano diversità significative;
- formulato il testo unificato;
- adottate dichiarazioni di voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del d;d.l. e della p.d.l. nel testo unificato allegato.
Designa relatore in aula il Presidente Stefanetti.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Stefanetti, Carbonelli, Lospinuso, Macri, Camilli, Mineo, Valente;

CONTRARIO://

ASTENUTO: //

Il dirigente responsabile
(Ing. Giovanni Mona)

G. Mona

d'aroline
Il Presidente
(Prof. A. Stefanetti)

A. Stefanetti

5° Commissione consiliare

D.d.l. " Adeguamento canoni di locazione alloggi di E.R.P. "

P.d.l. " Adeguamento canoni di locazione alloggi ERP "

TESTO UNIFICATO

" Adeguamento canoni di locazione di ^{alloggi} E.R.P. "

ARTICOLO UNICO

1. Il canone di locazione degli alloggi e.r.p. di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n.54, in assenza di nuova determinazione da parte degli enti gestori effettuata sulla base della deliberazione CIPE del 13 marzo 1995 in via provvisoria in attesa della revisione generale del classamento delle unità immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari ed agli alloggi, è aumentato nella misura del trenta per cento di quello fissato dalla medesima l. r. 20 dicembre 1984, n. 54.

2. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978, n. 392, nè essere inferiori a lire 25.000.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la delibera della Giunta regionale n. 2316 del 5 giugno 1995 cessa di produrre i suoi effetti; eventuali eccedenze rispetto ai canoni determinati ai

sensi del 1° comma corrisposte dagli assegnatari nel periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, sono computate quali anticipazioni sugli aumenti di cui alla presente legge stessa.

4. Eventuali aumenti determinati dagli enti gestori per effetto della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a quelli prodotti dalla presente legge.

5. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi e.r.p. e gli enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal 27 novembre 1995.

6. La normativa prevista dall'art. 23 della legge 20 dicembre 1995, n. 54 è applicata con abrogazione del 3° comma a tutti coloro che occupano l'alloggio senza titolo alla data del 30 giugno 1994 semprechè l'occupazione non ha sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblica.




Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 48/A VI Legislatura

D.D.L. N. 34 DEL 6/12/1995

"ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI E.R.P."



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"Adeguamento canoni di locazione alloggi E.R.P."

Articolo unico

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale n.54/84, in assenza di nuova determinazione da parte degli Enti gestori effettuata sulla base della delibera CIPE 13/03/95, in via provvisoria, in attesa della revisione generale del classamento delle unità immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari ed agli alloggi, è aumentato nella misura del 40% di quello fissato dalla legge regionale n.54/84.

I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978 n. 392 né essere inferiori alla somma delle vigenti quote A), B) e C) di cui all'art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1035.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi E.R.P. e gli Enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal 27/11/95.


La normativa prevista dall'art. 23 della legge n. 54/84 è applicata con abrogazione del 3° comma a tutti coloro che occupino l'alloggio senza titolo alla data del 30/06/94 se e purché, l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblica.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione
Consiliare il 11.12.95



L'ASSESSORE REGIONALE presente a
(Prof. Salvatore MONGIELLO)



2 fogli
Coordinatore

V¹⁰

PROPOSTA DI LEGGE

ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP

ad iniziativa di

h

- Carmine Dipietrangelo *Carmine Dipietrangelo*
- Luciano Mineo *Luciano Mineo*
- Camillo Macri *Camillo Macri*
- Alberto Tedesco *Alberto Tedesco*
- Onofrio Introna *Onofrio Introna*
- Vito Leccese *Vito Leccese*
- Nicola Fusillo *Nicola Fusillo*
- Giovanni Valente *Giovanni Valente*
- Giuseppe Sgobio *Giuseppe Sgobio*
- Vito Angiuli *Vito Angiuli*

2156

1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'art.1 della L.R.n.54/84,in assenza di nuova determinazione da parte degli Enti gestori effettuata sulla base della delibera CIPE 13/ 03 / 95, in via provvisoria,in attesa della revisione generale del classamento delle unità immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari ed agli alloggi, è determinato ai sensi del TITOLO III (dall'art.24 all'art.35) della L.R. n.54 / 84, modificato secondo le disposizioni della presente legge.

2. Il comma 3 dell'art.32 della L.R.n.54/84 viene abrogato e sostituito con il seguente: "Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art.14 della legge 27 luglio 1978,n.392."

3. Il comma 4 dell'art.32 della L.R.n.54/84 viene abrogato e sostituito con il seguente: " Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art.22 della legge 27 luglio 1978,n.392."

4. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al comma 5 dell' art.32 della L.R. n.54/84 per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982.

5. Il comma 3 della L.R. 54/84 viene abrogato e sostituito con il seguente:" I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a Lire 20.000 mensili o superiori a quelli stabiliti per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge 27 luglio 1978,n.392."

6. Il comma 1 dell'art.34 della L.R.n.54/84 viene abrogato e sostituito dal seguente: " Il canone sociale,determinato ai sensi del precedente articolo, è integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 - 12 - 1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali accertate dall'ISTAT, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati, con le modalità previste dall'art.24 della legge 27 luglio 1978, n.392 ".

7. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi di E. R. P. e gli Enti gestori procederanno al conguagli a far data dal 27/11/1995. Nel caso di mancata determinazione della Regione entro i sei mesi, rimane in vigore la normativa anteriore alla presente legge.

8. I canoni di locazione degli alloggi di E.R.P.di cui all'art.1 della L.R.n.54/84 sono determinati esclusivamente ai sensi del TITOLO III della L. R. n. 54 / 84 e della presente legge, per cui non ha effetto alcuno,dal momento della sua adozione, la delibera di Giunta regionale n.2316 del 5 giugno 1995.

9. La normativa prevista dall'art. 23 della legge n.54/84 è applicata con abrogazione del 3°comma a tutti coloro che occupino l'alloggio senza titolo alla data del 31-12-1994 semprechè l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblica.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla X Commissione

Consigliare il 6/12/95